

ATTI XXIV CONGRESSO

1. Modifica Statuto

Il XXIV Congresso approva il nuovo Statuto (Allegato A)

2. Sostegno Consiglio

Il XXIV Congresso,

tenuto conto della riflessione avvenuta nei gruppi di lavoro sulla nuova proposta di Statuto ed in particolare in quello su "Consiglio e segretario/a esecutivo/a",
dà mandato al Consiglio di intraprendere un dialogo, con l'eventuale supporto di gruppi di lavoro, con gli esecutivi delle chiese battiste, metodiste e valdesi (CE UCEBI, CP OPCEMI e TV) per sostenere un progetto volto ad individuare le forme più idonee di collaborazione con una o più figure di supporto esecutivo, tecnico e amministrativo.

Lo scopo di tale/i figura/e professionali/e, nominata/e dal Consiglio, è di supportarne il lavoro, assumendo compiti di natura tecnico-organizzativa. Tra i suoi/loro compiti si prevedono:

- a) la partecipazione, con voce consultiva, alle sedute del Consiglio;
- b) la predisposizione, d'intesa con il/la Tesoriere/a, dei bilanci preventivi e consuntivi e la gestione finanziaria della FGEI, garantendo la corretta tenuta della documentazione contabile;
- c) il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Federazione;
- d) il supporto della gestione della comunicazione interna con i/le giovani della FGEI e delle comunità, e della comunicazione esterna finalizzata a promuovere l'attività della FGEI;
- e) il supporto al Consiglio e alle staff dei campi negli aspetti logistici e organizzativi delle riunioni e degli eventi;
- f) la gestione e l'aggiornamento degli archivi e della documentazione ufficiale della FGEI, anche in formato digitale;
- g) la gestione dei contatti con fornitori, collaboratori e soggetti esterni per esigenze operative;
- h) la collaborazione nella preparazione dei materiali informativi e di lavoro per le attività e i progetti della Federazione;
- i) ogni altra mansione di natura esecutiva e organizzativa affidata dal Consiglio, compatibile con il suo/loro ruolo.

Tale/i figure professionale/i eserciterebbe/ro le sue/loro funzioni secondo le indicazioni del Consiglio e nel rispetto dello Statuto della FGEI, rispondendo del proprio operato al Consiglio. Esse dovranno essere individuate tra chi fa parte della FGEI o in alternativa tra chi possiede i requisiti previsti nell'Art. 1 del suo Statuto.

L'incarico avrà una durata limitata nel tempo e non sarà rinnovabile illimitatamente.

3. Referenti territoriali (ex 2)

Il XXIV Congresso

individuando nella rete locale dei gruppi e realtà giovanili evangeliche un nodo essenziale per la vita della Federazione,

ritenuto prioritario investire energie nella ricostruzione della dimensione territoriale della Federazione;

dà mandato al Consiglio di favorire le occasioni di incontro locale, mediante la promozione di eventi, valorizzando la dimensione della gioia dello stare insieme;

invita il Consiglio ad individuare, ove possibile, anche tramite un lavoro di mappatura della presenza giovanile, referenti territoriali a supporto dello sviluppo e promozione delle attività locali, anche raccogliendo le disponibilità che possano provenire dai territori.

4. Comunicazione

Il XXIV Congresso

ritenuta la comunicazione un fattore essenziale per la crescita della Federazione e per la condivisione delle sue attività all'interno e all'esterno della rete giovanile evangelica in Italia; considerata l'importanza di curare forme e contenuti di una comunicazione efficace, anche attraverso l'utilizzo e il potenziamento dei canali social; rilevata la crescente centralità che l'utilizzo della comunicazione digitale ha assunto, anche per il mantenimento delle relazioni tra un evento in presenza e l'altro; invita il Consiglio ad individuare le modalità di migliore utilizzo e potenziamento degli strumenti di comunicazione dirette al rafforzamento delle attività della Federazione e ad una migliore conoscibilità esterna delle sue proposte.

5. Associazione Gioventù Evangelica

Il XXIV Congresso della FGEI,

dopo aver accolto con favore il percorso di ripensamento dell'assetto strutturale e statutario sviluppato dal Gruppo 1,

riconoscendo la necessità di continuare a interrogarsi circa la forma giuridica più adeguata a garantire l'autonomia, la coerenza statutaria e l'efficacia dell'azione della FGEI,

preso atto che l'attuale legame giuridico con l'associazione "Gioventù Evangelica" comporta per la Federazione una serie di vincoli e obblighi non pienamente rispondenti al proprio statuto, al proprio funzionamento interno e alla propria identità associativa,

dà mandato al Consiglio di avviare un percorso di analisi critica del legame attualmente in essere tra la Federazione e l'associazione "Gioventù Evangelica", individuando e adottando le modalità di indagine, confronto e approfondimento che riterrà più opportune;

dà inoltre mandato al Consiglio di proporre al prossimo Congresso possibili soluzioni per sciogliere eventuali incongruenze tra le forme giuridiche e statutarie oggi in vigore.

6. Campo spiritualità

Il XXIV Congresso

preso atto della rinnovata esigenza emersa nel XXII e XXIII mandato, di ripensare spazi di spiritualità e riflessione biblica, con un'attenzione alla dimensione musicale, all'interno dei campi e degli eventi della Federazione,

dà mandato al Consiglio di organizzare un campo o degli eventi su tali temi.

Dà inoltre mandato al consiglio di tenere in considerazione le diverse esigenze e sensibilità di espressione di fede presenti all'interno delle chiese.

7. Centri giovanili

Il XXIV Congresso

Riconosce nei centri giovanili luoghi privilegiati per la formazione e l'aggregazione delle nuove generazioni di credenti e di contatto e scambio con altre realtà interne ed esterne alle chiese evangeliche.

In tale prospettiva invita il consiglio ad avviare un dialogo concreto con i diversi comitati dei centri giovanili che sia incentrato sul rapporto che la Federazione oggi ha con questi luoghi, per arrivare ad una visione condivisa dei rapporti futuri con essi.

Rinnova l'impegno a prendersi cura delle persone che, per la Federazione, sono impegnate nei ruoli di rappresentanza all'interno dei comitati dei centri e raccomanda al consiglio di continuare ad accompagnare il loro lavoro per tutto il corso del mandato.

Invita altresì i/le rappresentanti all'interno dei comitati dei centri alla collaborazione e supporto reciproci nell'ottica di sostenere il lavoro di rappresentanza e la condivisione di informazioni relative alla programmazione delle attività dei centri.

8. Campi estivi

Il XXIV Congresso

guarda con interesse alle esperienze di formazione e aggregazione giovanile in essere presso il ramo rioplatense delle chiese valdesi, che comprendono, tra le altre, attività estive, come lo svolgimento di campi della durata di almeno una settimana, all'interno dei quali convivono dimensioni assembleari, ludiche e di formazione;

ritiene che tali esperienze siano utili per rafforzare la rete giovanile e i suoi rapporti con i centri, anche al di là della sola programmazione di mandato.

Riconoscendo l'importanza di sperimentare nuove modalità di aggregazione e di incontro anche nel contesto del territorio delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia,

invita la Federazione ad iniziare una riflessione sulla possibilità di organizzare, in collaborazione con i centri giovanili, campi estivi in cui l'obiettivo della costruzione condivisa della vita federativa conviva con la cura della dimensione comunitaria.

9. Elezione Consiglio

Il XXIV Congresso elegge il Consiglio nelle persone di Anais Scaffidi Domianello, Elisa (Eden) Piantelli, Julia Konig, Marcoantonio Pascale, Thanchanok Belforte.

10. Elezioni rappresentati nei centri

Il XXIV Congresso elegge Agua Long Bertinat quale rappresentante nel Comitato Generale di Agape; Manuel Pallagrosi quale rappresentate nel Comitato di Ecumene; Luca Verdi quale rappresentate nel Comitato di Adelfia.

11. Elezione membri CdA Associazione Gioventù Evangelica

Il XXIV Congresso elegge quali membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Gioventù, Debora Troiani e Stefano Bertuzzi.

12. Revisori

Il XXIV Congresso elegge quali revisori dell'operato del Consiglio Andrea Colombo e Seif Zakhary.

13. Il XXIV Congresso, riconoscente per il dono delle persone – fratelli e sorelle – alle quali ha rivolto la vocazione alla cura della Federazione quali componenti del Consiglio, nella certezza che Dio le abbia già colmate dei suoi doni, si impegna ad avere cura di loro, a sostenerle nel loro lavoro con la preghiera e la disponibilità a rispondere alle loro richieste di collaborazione.

14. Il XXIV Congresso ringrazia i due gruppi di lavoro nominati dal XXIII Congresso per la cura, la dedizione e l'impegno con i quali hanno realizzato il mandato loro affidato dal Congresso.

15. Il XXIV Congresso ringrazia il Centro Ecumene – Direzione, dipendenti volontarie e volontari – che hanno accolto con affetto e con attenzione i e le partecipanti al Congresso, facilitandone i lavori.

16. Il XXIV Congresso ringrazia la pastora di campo Francesca "Kikka" Litigio per la presenza attenta, la cura e la guida nella riflessione biblica e nel culto.

17. Il XXIV Congresso ringrazia il pastore Stefano D'Amore per aver curato il percorso di memoria musicale del Congresso e averne guidato il canto.

18. Il XXIV Congresso ringrazia le piccole persone per aver condiviso e illuminato questo tempo e questo spazio di lavoro.

19. Il XXIV Congresso ringrazia tutt~~3~~ coloro che hanno partecipato e facilitato i lavori congressuali, tra cui il presidente provvisorio, la staff, i verbalisti e le verbaliste, l'assessora e l'assessore, il segretario agli atti.

20. Il XXIV Congresso ringrazia la Commissione nomine per l'attenzione e la cura con la quale ha svolto il suo servizio di accompagnamento e supporto all'individuazione delle candidature.

21. Il XXIV Congresso ringrazia il seggio, composto dal presidente Marco Fornerone e dalle vicepresidenti Marta Bernardini e Marzia Scuderi per la cura, l'attenzione e la competenza con i quali hanno condotto e guidato i lavori congressuali.

22. Il XXIV Congresso conclude i suoi lavori con il culto finale preparato dalla pastora Francesca "Kikka" Litigio.

Allegato A - Nuovo statuto approvato

Art. 1 – La Federazione Giovanile Evangelica in Italia (FGEI) è costituita da persone di età compresa tra i 14 e i 35 anni, che vivono in Italia o che mantengono un legame con il Paese, che si riconoscono nella comune vocazione di testimonianza cristiana e accettano il fondamento di fede espresso nel preambolo dello Statuto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

Art. 2 – La FGEI ha origine nell'unione delle organizzazioni giovanili denominazionali delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia e nasce come un servizio reciproco tra le unioni, gruppi giovanili evangelici e singole persone unite dai principi di cui all'Art.1.

Essa perciò intende:

- a) sostenere l'opera di formazione, testimonianza e servizio dei/delle le unioni o gruppi giovanili;
- b) coordinare e promuovere iniziative e attività di interesse comune per i/le giovani che ne fanno parte o ne riconoscono i principi fondativi;
- c) manifestare nel settore giovanile la ricerca, tuttora in atto nel protestantesimo italiano, di una unità concreta che abbia la sua sostanza in un modo comune di vivere la testimonianza cristiana, nelle strutture organizzative unitarie, e per questi motivi persegue un'attività federativa tra gruppi giovanili delle chiese;
- d) curare i rapporti con similari organizzazioni in Italia e all'estero;
- e) curare i rapporti con le chiese del protestantesimo storico, promuovendo altresì la partecipazione giovanile a esse.

Art. 3 – I gruppi giovanili e le singole persone aderenti alla FGEI, operanti nella stessa località, costituiscono, di norma, un gruppo unificato, sulla base di accordi o regolamenti di carattere locale.

Le forme organizzative locali sono decise dal gruppo locale stesso, purché non in conflitto con lo Statuto della FGEI.

L'adesione alla FGEI è in ogni caso compatibile con l'iscrizione ad altri movimenti giovanili evangelici a carattere locale o internazionale, purché in continuità con le attività e gli obiettivi di cui al presente Statuto.

Art. 4 – Gli organi della Federazione sono: a) il Congresso della FGEI; b) il Consiglio della FGEI.

Art. 5 – Il Congresso della FGEI è costituito con voce deliberativa da coloro che come singoli o quali membri di unioni o gruppi giovanili hanno aderito alla Federazione come indicato all'Art. 9 lett. a del presente Statuto.

Partecipano con voce consultiva, qualora non già aderenti Federazione:

- a) il direttore o la direttrice dei centri giovanili di cui all'Art. 10 lett. f);
- b) uno/una rappresentante della World Student Christian Federation-Europe Region e uno/una rappresentante del Ecumenical Youth Council in Europe;

Il Congresso, su proposta del Consiglio o di almeno dieci partecipanti con voce deliberativa, può deliberare la partecipazione ai suoi lavori di osservatori ed osservatrici con voce consultiva.

Art. 6 – Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria su convocazione del Consiglio entro ventiquattro mesi dalla precedente convocazione. Può riunirsi in sessione straordinaria nel corso del biennio su convocazione del Consiglio della FGEI o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri della FGEI. L'assemblea è costituita e delibera validamente quando siano presenti la metà più uno delle sue componenti. La verifica del numero legale viene svolta inizialmente dalla presidenza provvisoria e in seguito dall'ufficio di presidenza di cui all'art. 7. Il Congresso si riunisce di norma in presenza; in caso di circostanze straordinarie può riunirsi da remoto o prevedere forme di partecipazione ibrida.

Art. 7 – Il Congresso elegge, per lo svolgimento dei suoi lavori, un ufficio di presidenza composto da un/una presidente e da due vicepresidenti, che subentra alla presidenza provvisoria del Presidente del Consiglio della FGEL uscente.

L'ufficio di presidenza è eletto con votazione per scheda segreta, a maggioranza assoluta delle persone votanti per quel che riguarda la presidenza e a maggioranza relativa per quel che riguarda le vicepresidenze. L'ufficio di presidenza provvede alla nomina di verbalisti/e e di assistenti allo svolgimento dei lavori (assessori).

Possono essere eletti all'ufficio di presidenza sia partecipanti con voce deliberativa sia partecipanti con voce consultiva. Non possono essere eletti/e all'ufficio di presidenza i/le componenti del Consiglio della FGEL.

Art. 8 – Il Congresso delibera a maggioranza assoluta dei/lle votanti, compreso/a tra questi chi si astiene, con votazione per alzata di mano. Si procede a votazione a scrutinio segreto per le nomine e, per le deliberazioni, su richiesta di almeno un quarto dei membri del Congresso.

Art. 9 – Il Congresso:

- a) delibera circa l'ammissione di nuovi membri della FGEL, su specifica proposta del Consiglio della FGEL o di almeno metà dei membri della FGEL;
- b) delibera sulle materie indicate nell'articolo 2;
- c) esamina e discute il rapporto del Consiglio e i rendiconti da questo presentati nonché il rapporto dei/delle revisori/e dell'operato del Consiglio (vedi punto f);
- d) delibera circa le modalità di adesione alla Federazione;
- e) elegge il Consiglio della FGEL, con votazione per scheda segreta;
- f) elegge una commissione di almeno due revisori/e dell'operato del Consiglio; può essere eletto un terzo revisore se la FGEL è composta da 51 a 100 membri, un quarto revisore se è composta da 101 a 150 membri, un quinto revisore oltre i 150 membri.
- g) elegge un rappresentante nel Comitato Generale di Agape, uno nel Comitato Generale di Ecumene, uno nel Comitato di Adelfia.

Art. 10 – Il Consiglio della FGEL si compone di cinque membri con voce deliberativa, eletti/e dal Congresso con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei/delle votanti. Essi/e restano in carica da una sessione ordinaria del Congresso all'altra. Le stesse persone non possono essere elette per più di quattro mandati consecutivi. La composizione del Consiglio è plurale rispetto alla denominazione e al genere.

Art. 11 – Il Consiglio elegge al proprio interno un/a Presidente, un/a Vicepresidente e un/a Tesoriere/a. Il/la Presidente convoca e presiede il Consiglio ne esegue le deliberazioni e li rappresenta.

Art. 12 – Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione e sotto la presidenza del/la Presidente. Delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei/delle votanti.

Art. 13 – Il Consiglio:

- a) esegue le deliberazioni del Congresso;
- b) cura la rete della Federazione e lavora alla sua crescita anche mediante visite a singoli e a gruppi, interni o esterni alla FGEL, attraverso la cura della comunicazione con gli esecutivi delle chiese e le comunità locali, accompagnando le persone che rivestono un incarico all'interno della Federazione, organizzando momenti di incontro;
- c) amministra i fondi della FGEL;

- d) può nominare figure professionali esterne al Consiglio per supportarlo nell'espletamento dei suoi compiti;
 - e) ammette nuovi/e aderenti sulla base del rispetto dei requisiti di cui all'art. 1 delle modalità stabilite dal Congresso all'Art. 9, lettera d), riservandosi di sottoporre la decisione alla valutazione del Congresso ove lo ritenga necessario;
 - f) formula proposte per il Congresso, predispone il rapporto e i rendiconti da sottoporre al Congresso e definisce l'ordine del giorno, che deve contenere le materie di cui all'art. 9;
 - g) nell'ambito delle materie di cui all'art. 2, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisoriamente esecutivi fino alla ratifica del Congresso;
 - h) può nominare dei suoi referenti territoriali per la cura della rete locale;
 - i) provvede alla pubblicazione di "Gioventù Evangelica" e ne nomina il direttore o direttrice;
 - l) provvede alla nomina dei/le rappresentanti della FGEI nelle organizzazioni nazionali e internazionali di cui fa parte;
 - m) provvede alla nomina del/la rappresentante della FGEI nell'Assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia;
 - n) provvede alla nomina delle redazioni responsabili della comunicazione della FGEI;
 - o) provvede all'organizzazione dell'incontro di comunicazione, coordinamento e condivisione di cui all'art. 14.
 - p) in caso di vacanza, nomina uno/a o più rappresentanti temporanei nei Comitati di cui all'art. 9, lett. g) Il Consiglio provvede annualmente alle nomine di cui alla lett. i), l), m) e n) per le quali non possono essere nominate le stesse persone per un periodo superiore a 8 anni.
- Art. 14 – Al fine di favorire la comunicazione, il coordinamento e la condivisione delle attività, le persone che rivestono incarichi per la Federazione si incontrano almeno una volta tra un Congresso e il successivo su proposta del Consiglio. All'incontro sono convocati:
- a) i componenti il Consiglio della Federazione
 - b) le persone che dirigono opere per la gioventù a carattere nazionale o sovranazionale, o chi ne fa le veci;
 - c) una rappresentanza delle le redazioni dei canali di comunicazione della FGEI;
 - d) le persone che rappresentano la FGEI nelle organizzazioni nazionali e internazionali di cui fa parte;
 - e) i/le rappresentanti della FGEI nei Comitati di gestione dei centri di cui all'art. 9 lettera f);
 - f) i/le referenti territoriali;
 - g) i/le revisori/e.

Possono inoltre essere invitati/e dal Consiglio ulteriori partecipanti in relazione ai temi all'ordine del giorno.

Art. 15 – Le modifiche al presente statuto sono di competenza del Congresso e devono essere proposte da almeno un terzo del Congresso stesso o dal Consiglio della FGEI. Esse devono essere adottate con votazione del Congresso validamente costituito a norma dell'Art. 5.

[ritirato] Referenti dei centri

Il XXIV Congresso,

riconoscendo l'importanza rivestita dai centri ecumenici e cosciente che per quanto necessaria, una riduzione così repentina e sostanziale dei rappresentanti della Fgei nei comitati, comporterebbe una grossa difficoltà per i comitati degli stessi,

invita il Consiglio ad entrare in dialogo con i comitati dei centri e con gli esecutivi delle Chiese per delineare come applicare in maniera graduale quanto previsto dall'Articolo 9 lettera G) del nuovo statuto, lasciando ancora per l'anno ecclesiastico 2025/2026 l'elezione da parte del congresso di 3 membri per il comitato di Agape, 2 per il comitato di Adelfa ed Ecumene, sollevando il consiglio dall'individuare lui stesso i membri che devono coprire la vacanza di 2 membri per Agape e 2 per Ecumene fino alla ratifica da parte dei comitati delle modifiche decise dal Congresso e la conseguente modifica degli statuti dei centri.

[ritirato] Mozione Referenti territoriali 1

Il congresso, riconoscendo la necessità di un rapporto più stretto con le chiese locali, notando in esse un buon potenziale sviluppo per la Federazione e notando l'assenza totale o parziale nelle stesse di conoscenza del lavoro della FGEL, elegge al suo interno dei referenti locali con i seguenti compiti:

- Organizzazione di eventi nel distretto di loro competenza (informano preventivamente il consiglio e l'eventuale segretario esecutivo)
- Visite nelle singole comunità, ove presenti giovani che rispettino i criteri d'ammissione alla FGEL, vedi art.1 dello Statuto, con il fine di informare gli stessi e incentivare la partecipazione
- Riferire sul lavoro della FGEL alla Commissione distrettuale e il suo omologo Battista dove previsto

Le persone referenti verranno elette con le seguenti modalità:

votati a scrutinio segreto con maggioranza relativa da membri FGEL del distretto di riferimento

[ritirato] Odg Congressi primaverili

Il XXIV Congresso

considerata l'opportunità di favorire la partecipazione ai lavori congressuali del più alto numero di persone,

individuato nel periodo primaverile il momento auspicabile per l'organizzazione dei Congressi, anche in considerazione della maggiore economicità degli eventi

invita il Consiglio ad esplorare la possibilità di tenere il prossimo Congresso Fgei preferibilmente durante la stagione primaverile